

(N. 2206)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze  
(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1967

Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757,  
concernente l'imposta generale sull'entrata « una tantum » per prodotti tessili

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, venne istituito, ai fini dell'assolvimento dell'IGE dovuta per il commercio delle materie prime tessili e di prodotti tessili, lo speciale regime impositivo *una tantum*.

Per quanto concerne i prodotti tessili tale regime impositivo è applicabile a tutti i prodotti elencati nella tabella allegato B alla citata legge n. 757. Per evitare duplicazione di imposta, detta disposizione legislativa stabilisce che sono esenti dal tributo i filati impiegati nella fabbricazione dei prodotti della tabella allegato B e i filati elencati nella tabella allegato C.

Ora, nell'applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 757, si è rilevato un inconveniente di carattere tecnico in quanto, mentre i tessuti fabbricati con filati di gomma o con filati misti a fili di metallo sono inclusi tra i prodotti (tabella allegato B a detta legge) ammessi ad assolvere l'imposta col sistema *una tantum*, i relativi filati non sono invece compresi nella tabella allegato C (prodotti esenti dall'IGE quando sono destinati alla fabbricazione di tessuti della tabella allegato B).

Ad evitare la conseguente duplicazione del tributo, il predisposto disegno di legge dispone l'aggiunta dei detti filati tra quelli esenti, contemplati dalla tabella allegato C.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:

« 514-b. — Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili.

ex 514-c. — Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.

698. — Filati metallici (misti con materie tessili) ».